

ID. 216143

Pratica: 2013/V 1 1/000009

Lugo, 18/10/2013

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1156

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA GIANFRANCO CAMERINI E REMO EMILIANI PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ.I, N.399 DEL 12.9.2013 E CONSEGUENTE ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA CAUTELARE PROPOSTANEL GIUDIZIO DI I GRADO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVVOCATI BENEDETTO GRAZIOSI E GIACOMO GRAZIOSI DI BOLOGNA

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dell'Unione n.24 del 16.5.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013-2015;
- la delibera della Giunta dell'Unione n.71 del 6.6.2013, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance- piano dettagliato degli obiettivi anni 2013-2015;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 15 del 14.12.2012, modificato con decreto del Presidente dell'Unione n.9 del 1.6.2013, con il quale la sottoscritta è stata confermata Vice responsabile del Servizio legale dell'Unione a decorrere dal 1.1.2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che:

- i sigg.ri Gianfranco Camerini e Remo Emiliani, sia personalmente, sia in qualità di professionisti dello studio associato ComuniCA.RE., con sede in Lugo, via F.Baracca, n.68, hanno presentato ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna, notificato in data 29.7.2013 (agli atti con prot. n. 29965 del 29.7.2013) contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti di W.A.P. s.r.l., con sede legale in Lugo, corso Matteotti, n.39, controinteressata, per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- della determinazione a firma del responsabile del Servizio appalti e contratti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 706 del 27.6.2013, con la quale si è proceduto all'approvazione degli atti della commissione e quindi di aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario relativo al servizio di ufficio stampa associato dell'Unione, alla ditta W.A.P. s.r.l. (C.F. - P.I. 02259480396);
- degli atti presupposti, con particolare riferimento ai verbali della commissione;
- del provvedimento successivo all'aggiudicazione definitiva con il quale è stata autorizzata e consentita dall'amministrazione aggiudicatrice la sostituzione di uno dei soggetti indicati in sede di offerta come professionisti che avrebbero svolto l'attività oggetto di gara;
- del diniego di annullamento in autotutela disposto con atto prot. n.28673 del 19.7.2013;
- con salvezza delle restanti parti degli atti di gara e quindi con conseguente aggiudicazione del cottimo in favore dello studio associato ComuniCA.RE.;
- in via subordinata, fermo restando l'interesse primario dei ricorrenti ad ottenere l'aggiudicazione, della lettera d'invito e del capitolato speciale, nella parte in cui non hanno determinato i sub-criteri e i sub-punteggi per le diverse voci dell'offerta tecnica; del verbale in seduta segreta del 17 maggio 2013 nella parte in cui la commissione, in assenza di indicazioni della lettera di invito e del capitolato, ha introdotto nuovi criteri applicativi per l'assegnazione dei punteggi tecnici; della determinazione n. 535 del 16 maggio 2013, di nomina della commissione, nonché dei verbali della commissione in seduta segreta del 17 maggio 2013, in quanto le sedute si sono tenute, a dire dei ricorrenti, in violazione dell'obbligo di procedere pubblicamente;
- per quanto occorrer possa del regolamento dei contratti, relativamente alle norme ritenute dai ricorrenti in contrasto con il codice degli appalti, in quanto applicate;
- di ogni altro atto comunque connesso;
- nonché per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con risarcimento del danno in forma specifica nonché per equivalente, anche relativamente al danno curriculare;

- con delibera n.112 del 1.8.2013, esecutiva, la giunta dell'Unione ha deciso di costituirsi in giudizio nel ricorso suddetto innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti;

- con determina del vice responsabile del servizio legale dell'Unione sono stati incaricati nel giudizio in argomento, gli avv.ti Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, anche disgiuntamente fra loro, con studio in Bologna, via dei Mille, 7/2, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- con ordinanza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, sez.I, n.399 del 12.9.2013, è stata rigettata l'istanza per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati di cui sopra;

- sigg.ri Gianfranco Camerini e Remo Emiliani hanno proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, notificato agli avvocati in data 9.10.2013, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti di W.A.P. s.r.l., con sede legale in Lugo, corso Matteotti, n.39, controinteressata, per ottenere l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza del T.A.R. sopra citata e conseguente accoglimento dell'istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado;

- con delibera n.160 del 10.10.2013 la Giunta dell'Unione ha stabilito di resistere nel ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Stato, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti, dando mandato al responsabile del Servizio legale di costituirsi in giudizio e quindi incaricare un legale di fiducia dell'ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

Ritenuto dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel suddetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato, mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati . Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con studio in Bologna, via dei Mille, 7/2, in quanto legali di fiducia dell'ente, per il quale hanno recentemente assolto altri incarichi in modo proficuo ed elezione del domicilio presso e nello studio del dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, n.2;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante a 9.000,00 euro, oltre CPA e IVA, per complessivi 11.419,20 euro, rientrando detta spesa in un tariffario confrontabile con incarichi simili, come da preventivo "chiuso" per l'intera fase di appello cautelare, trasmesso con mail del 9 ottobre 2013;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000."*;

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;

- essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto pertanto che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi al Consiglio di Stato, a seguito di ricorso in appello (notificato in data 9.10.2013 presso lo studio dell'avv, Benedetto Graziosi di Bologna) promosso

dai sigg.ri Gianfranco Camerini e Remo Emiliani hanno proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, notificato agli avvocati in data 9.10.2013, contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti di W.A.P. s.r.l., con sede legale in Lugo, corso Matteotti, n.39, controinteressata, per ottenere l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza del T.A.R. sopra citata e conseguente accoglimento dell'istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado;

2. di incaricare nel giudizio in argomento, gli avvocati. Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi on studio in Bologna, via dei Mille, 7/2, conferendo loro ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con elezione del domicilio presso e nello studio del dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, n.2;
3. di impegnare la spesa, quantificabile nell'importo di 11.420,00 euro, con imputazione al Tit:1- Serv: 02- Funz: 01- Int: 03- Cap: 3010UE- Art: 3310- Cdr: 003- Cdg: 003 del Bilancio corrente, come da tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIONE RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA CAMERINI ED EMILIANI - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO AVV. GRAZIOSI	GRAZIOSI BENEDETTO,,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA,B O,BANCA, IBAN: IT85P063850240110000 0010160	2013/1261/1	€ 11.420,00	.

4. di dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis del TUEL;

- nelle more della revisione dell'iter digitale, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1, primo periodo, come introdotto dal decreto legge 174/2012, sono compresi in via transitoria rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel visto del responsabile del servizio finanziario;

- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art.

30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

(dott.ssa Anna Boschi)

AREA SERVIZI FINANZIARI
SETTORE RAGIONERIA

Determinazione N 1156 del 18/10/2013

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA GIANFRANCO CAMERINI E REMO EMILIANI PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ.I, N.399 DEL 12.9.2013 E CONSEGUENTE ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA CAUTELARE PROPOSTANEL GIUDIZIO DI I GRADO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVVOCATI BENEDETTO GRAZIOSI E GIACOMO GRAZIOSI DI BOLOGNA

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

- (x) esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- () non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	COSTITUZIONE IN GIUDIZIONE RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA CAMERINI ED EMILIANI - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO AVV. GRAZIOSI	GRAZIOSI BENEDETTO,,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA,BO,BANCA, IBAN: IT85P06385024011 00000010160	2013/1261/1	€ 11.420,00	

Lì , 21/10/2013

IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI FINANZIARI
Dott. Daniele Garelli

